

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 21019 del 18/10/2016

Sentenze od ordinanze pronunciate nel giudizio di revocazione dalla Corte di cassazione -
Mezzi di impugnazione - Revocazione e ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Esclusione -
Fondamento.

Le sentenze e le ordinanze ex art. 380 bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, nè contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di Cassazione, derivante dall'art. 111, comma 7, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla Suprema Corte, dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost..

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 21019 del 18/10/2016